

Esecuzione forzata - competenza - per territorio - opposizioni all'esecuzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6571 del 29/03/2005

Opposizione a precetto - Elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto - Effetti - Radicamento della competenza del giudice - Condizioni - Prova dell'esistenza di beni del debitore nel luogo di elezione - Necessità.

L'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto a norma dell'art. 480 ultimo comma cod. proc. civ. vale a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione e ad escludere il foro sussidiario del luogo della notifica del precetto medesimo solo se, in caso di contestazione di tale competenza, il creditore istante dia la prova che nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la regola generale dell'art. 26 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6571 del 29/03/2005